

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

Procedimento n° 1/ 2018

DECISIONE

Emessa dal Giudice Sportivo Territoriale per le Marche

In primo grado di giudizio

Nei confronti di: Giuseppe Marchegiani, giocatore della Boicciofila Jesina.

Procedimento:

Il giorno 8 marzo 2018, presso il Comitato Regionale FIB Marche, con sede in Ancona – Stadio del Conero- è giunta raccomandata, inviata da Sandro Coletta, quale arbitro di partita - campionato categoria "C"- giocata presso la Bocciofila Jesina, con la quale si denunciava un comportamento scorretto, commesso dal giocatore della suddetta Bocciofila di Jesi, signor Giuseppe Marchegiani. Il citato signore, durante una gara fra Jesina Moncaro e Chiaravallese, tenutasi a Jesi il giorno 5 marzo 2018 (erroneamente si indicava in denuncia la data del 5 febbraio 2018) a seguito di una contestazione di gioco, avrebbe apostrofato con pesanti frasi ripetute, quali: " imbecille, stronzo, contadino grosso da 40 ettari", il denunciante signor Coletta Sandro, che si è visto costretto, dato quanto accaduto, di presentare denuncia. Ritenuta opportuna una verifica sulla veridicità del fatto denunciato, il Giudice Sportivo Territoriale ha disposto la convocazione delle persone interessate. Il giorno 22 marzo 2018, entrambi gli interessati si sono presentati ed hanno reso spontanea dichiarazione. Il Denunciante, ha confermato la denuncia, mentre il denunciato, ha solo ammesso di avere rivolto all'arbitro, la parola : "contadino grosso da 40 ettari; se non sai le regole, non fare l'arbitro". Ritenuta sufficiente l'istruttoria sui fatti, il Giudice si è riservato per la decisione.

Alla luce di quanto narrato in denuncia, e dei fatti raccontati dalle persone convocate, interessate per quanto accaduto, il Giudice Sportivo Territoriale per le Marche, emette la seguente

DECISIONE

Ritenuto scorretto il comportamento di Giuseppe Marchegiani verso il denunciante signor Sandro Coletta, avendo il denunciato certamente proferito parole quali: "Contadino grossò di 40 ettari", ai sensi dell'art. 61 – comma 3 – lettera d) - caso di comportamento offensivo e ingiurioso – il Giudice Sportivo Territoriale, dispone, nei confronti di Marchegiani Giuseppe, la sospensione dalle gare per un periodo di mesi uno, a decorrere dal giorno 1 luglio 2018, fino al giorno 31 luglio 2018 compreso.

Motivi della decisione

Il fatto per cui è stata emessa sanzione, viene riconosciuto dallo stesso denunciato, che, pronunciando la frase di cui sopra, certamente ha proferito con intento offensivo ed ingiurioso. Tuttavia, non si ritiene l'offesa /ingiuria particolarmente grave. Pertanto sembra giusto applicare il minimo della sanzione prevista, riguardo al caso di specie.

Ancona, 2 maggio 2018

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Luciano Francella)

